

Delibera n. 135/11/CONS

**Ordinanza ingiunzione alla società Fastweb S.p.A. per la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/cons in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.
(Proc. Sanz. N. 55/10/DIT)**

L'AUTORITA',

NELLA seduta di Consiglio del 23 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 331/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante "*Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica*";

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 55/10/DIT, ed il relativo verbale di accertamento, del 3 novembre 2010, notificato alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo, 51 20155 Milano (MI), il 9 novembre 2010, con il quale è stata contestata, la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 331/09/CONS in combinato disposto con l'articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per non aver comunicato all'Autorità, all'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom.it,

nonché al motore di calcolo di comparazione tariffaria accreditato denominato “supermoney.eu”, all’indirizzo di posta elettronica pianitariffari@supermoney.eu, i dati e le informazioni relativi ai nuovi piani tariffari commercializzati “Parla Mobile 25”, “Parla Mobile 45”, “Smart Mobile” e “Naviga Mobile Time 300” per la telefonia mobile e “Parla Casa Basic” e “Tutto Fastweb Decennium” per la telefonia fissa, condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTA la memoria difensiva della società Fastweb S.p.A. pervenuta a mezzo posta certificata solo in data 20 dicembre 2010 e registrata in data 21 dicembre 2010 al prot. n. 73066;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Fastweb S.P.A..

La società Fastweb S.p.A., in primo luogo, ritiene che la contestazione oggetto del presente procedimento sanzionatorio sia infondata poiché la stessa ha comunque provveduto ad inviare all’Autorità, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 96/07/CONS, le schede trasparenza relative alle offerte oggetto di contestazione, rendendole, inoltre, disponibili sul proprio sito internet nella sezione “Trasparenza e Privacy”.

La società, inoltre, rappresenta che il motore di calcolo accreditato denominato “supermoney.eu”, per effettuare le comparazioni tariffarie, attinge direttamente dai siti web dei singoli operatori aggiornando, in tal modo, la propria homepage con le ultime offerte disponibili sul mercato. In particolare, la Fastweb rappresenta che l’aggiornamento del database del motore di calcolo avviene, secondo quanto si legge nel documento disponibile al link <http://cellulari.supermoney.eu/metodologia-di-confronto/>, anche senza l’invio delle schede informative in Autorità, entro le 72 ore dalla pubblicazione delle nuove offerte sui siti dell’operatore. Per tale ragione, le offerte oggetto di contestazione, pur non essendo state inviate dalla società al motore di calcolo, sono state comunque dallo stesso motore di calcolo inserite nella lista di quelle disponibili, avendole la Fastweb pubblicate sul proprio sito internet.

L’Operatore, infine, evidenzia che la violazione ipotizzata deve ad ogni modo considerarsi cessata in considerazione dell’avvenuto invio, *medio tempore*, al motore di calcolo “supermoney.eu” dei dati e delle informazioni richiesti, così come prescritto dall’articolo 10, comma 2, della delibera 331/09/CONS.

Alla luce di siffatte considerazioni, la società Fastweb chiede l’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio in quanto la violazione della disposizione in parola non può, per le ragioni suesposte, aver arrecato alcun danno o ridotto le potenzialità di comparazione del motore di calcolo “supermoney.eu”.

II. Valutazioni dell’Autorità in merito alla fattispecie in esame.

Preliminarmente, si deve evidenziare che le memorie difensive della società Fastweb S.p.A. in ordine al procedimento in parola sono pervenute oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, pertanto, le stesse sono irricevibili. Tuttavia, per mero tuziorismo, si riporta qui di seguito la posizione dell’Autorità in ordine alle osservazioni contenute negli scritti difensivi che, ad ogni modo, non sono suscettibili di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La prima tesi difensiva sostenuta dalla Fastweb non può essere condivisa, in quanto, anche qualora la Società avesse adempiuto all’obbligo prescritto dalla delibera 96/07/CONS, non ha comunque provveduto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 10, comma 2, della delibera 331/09/CONS. A tal proposito va evidenziato che il mancato invio da parte della società Fastweb al motore di calcolo accreditato denominato “supermoney.eu”, ai sensi della succitata disposizione della delibera 331/09/CONS, della documentazione relativa ai nuovi piani tariffari commercializzati, elencati nel verbale di accertamento, ha quantomeno ostacolato l’attività del predetto motore di calcolo, con possibile pregiudizio per l’utente interessato ad usufruire di un tale servizio di comparazione tariffaria, il cui scopo è proprio quello di agevolare i consumatori nel confronto contestuale tra le condizioni economiche proposte dai diversi operatori.

A ben vedere, se fosse stato sufficiente il solo invio operato dalla Società resistente all’Autorità, in ottemperanza ai pregressi obblighi regolamentari, non sarebbe stata necessaria la previsione di uno specifico obbligo nella delibera 331/09/CONS.

Non risulta, egualmente, meritevole di accoglimento anche l’altra eccezione formulata dalla Fastweb, secondo la quale si sarebbero comunque raggiunte le finalità perseguite dall’Autorità con la delibera oggetto di contestazione, in ragione del fatto che lo stesso motore di calcolo attingerebbe autonomamente e direttamente dai siti degli operatori al fine di confrontare le nuove offerte commerciali disponibili sul mercato.

L’obbligo di comunicare le nuove tariffe non oltre il primo giorno di disponibilità delle stesse sul mercato all’indirizzo di posta elettronica del motore di calcolo accreditato è disposizione inderogabile sebbene supermoney.eu, di sua iniziativa, preveda che l’aggiornamento del database del motore di calcolo possa avvenire anche entro le 72 ore dalla pubblicazione delle nuove offerte sui siti internet della società offerente in aggiunta a quanto prescritto dalla normativa in parola.

L’omessa comunicazione al motore di calcolo delle suindicate informazioni ha, in punto di fatto, comportato, comunque, un notevole ritardo nell’aggiornamento del database del motore di calcolo costringendo quest’ultimo, proprio per sopperire alle carenze informative della società Fastweb, ad un recupero lungo e complesso sul sito dell’operatore di tutti i dati relativi ai nuovi piani tariffari. Tutto quanto esposto con palese ed evidente compromissione del diritto degli utenti ad usufruire di un immediato e percepibile servizio di comparazione tariffaria, protetto dalle finalità della normativa vigente e comunque violata.

Quanto all'ultima giustificazione addotta dalla società Fastweb, relativa all'avvenuto successivo invio al motore di calcolo "supermoney.eu" dei dati e delle informazioni da comunicare ex articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS, si evidenzia che siffatta considerazione non rileva ai fini della richiesta di archiviazione del presente procedimento, perché successiva al comportamento omissivo e sanzionabile, ma può essere considerata ai soli fini dell'affievolimento della sanzione essendo inquadrabile come comportamento di ravvedimento.

Per quanto sopra esposto, le giustificazioni addotte dalla società Fastweb non risultano meritevoli di accoglimento.

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo n. 259/2003;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nel non aver comunicato all'Autorità nonché al motore di calcolo di comparazione tariffaria denominato "supermoney.eu" i dati e le informazioni relativi ai nuovi piani tariffari commercializzati, ostacolando di fatto l'attività del motore di calcolo, con possibile pregiudizio per l'utente interessato ad effettuare un confronto contestuale tra le condizioni economiche proposte dai diversi operatori;

2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che l'operatore, sebbene solo successivamente alla notifica dell'atto di avvio del presente procedimento sanzionatorio, ha provveduto ad inviare al motore di calcolo accreditato "supermoney.eu" i dati e le informazioni richiesti secondo quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS;

3. con riferimento alla personalità dell'agente, Fastweb S.p.A. è dotata di una organizzazione interna e di risorse idonee a garantire il rispetto puntuale degli obblighi di cui alla delibera n. 331/09/CONS;

4. in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società Fastweb S.p.A. sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per la violazione contestata;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la

determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo, 51 - 20155 - Milano (MI), di pagare la somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera 331/09/CONS;

DIFFIDA

la società Fastweb S.p.A. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 10, comma 2, della delibera n. 331/09/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Del 135/11/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 135/11/CONS".

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

I COMMISSARI RELATORI

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola